



Giunta Regionale della Campania  
D.G. 04 Direzione Generale per la Tutela della Salute e  
il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale  
U.O.D. 06 Politica del Farmaco e Dispositivi

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0320833 23/06/2023 10,18

Mitt. : 500406 Politica del farmaco e disposi...

Dest. : SINDACO DEL COMUNE DI SASSANO; ASL SALERNO - SERVIZIO ...  
ORDINE FARMACISTI SALERNO

Classifica : 50.4. Fascicolo : 13 del 2023



al Sindaco del **Comune di Sassano (SA)**  
protocollo.sassano@asmepec.it

**A.S.L. Salerno**  
farmaceutica@pec.aslsalerno.it

e, p.c. alla soc. "**Farmacia Borgia s.r.l.**"  
farmaciaborgiasrl@pec.it

**Oggetto:** Comune di Sassano (SA) – trasferimento locali sede farmaceutica n. 2 in titolarità alla soc. "Farmacia Borgia s.r.l." – pubblicazione Albo Pretorio – Attestato art. 1 comma 4 L. n. 475/68, art. 13 d.P.R. n. 1275/71 e art. 1 L. n. 362/91.

In data 22.06.2023 è stata acquisita dalla scrivente Amministrazione al prot. n. 0318108, istanza presentata dal dott. Diego Di Novella, in qualità di legale rappresentante della soc. "Farmacie Borgia s.r.l.", titolare della sede farmaceutica n. 2 del Comune di Sassano (SA), con la quale chiede l'autorizzazione a trasferire i locali della farmacia, nell'ambito della propria sede, dalla via Ponte Cappuccini n. 2 ai nuovi locali siti in via Ponte Cappuccini n. 11, con ingresso al pubblico al civico n. 11.

Nel trasmettere copia conforme, si chiede al Sindaco ed all'Asl di Salerno, che la stessa venga pubblicata al rispettivo Albo Pretorio ai sensi dell'art. 1 della legge n. 362/1991 per n. 15 giorni consecutivi.

Si chiede, inoltre, al Sindaco del Comune di Sassano (SA) di attestare, ai sensi del quarto comma dell'art. 1, L. n. 475/1968, dell'art. 13 del d.P.R. n. 1275/1971 ed art. 1 della L. n. 362/1991, che:

1. il trasferimento della farmacia della soc. "Farmacia Borgia s.r.l.", titolare della sede farmaceutica n. 2 del Comune di Sassano (SA) dalla via Ponte Cappuccini n. 2 ai nuovi locali siti in via Ponte Cappuccini n. 11, con ingresso al pubblico al civico n. 11, avviene nell'ambito territoriale della propria sede farmaceutica;
2. i nuovi locali distano almeno duecento metri dalle farmacie più vicine (la distanza è da intendersi misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie);
3. il richiesto trasferimento soddisfa le esigenze degli abitanti della zona.

Si chiede, infine, di trasmettere la relata di avvenuta pubblicazione dell'istanza, utile e necessaria per il rilascio del provvedimento di autorizzazione.

L'istruttore  
Dott.ssa Valeria Romano

Il Dirigente  
Dott. Ugo Trama





*Allega, (o si riserva di allegare), la seguente documentazione:*

- 1) relazione tecnica-descrittiva dei locali, dei lavori di ristrutturazione ed allestimento dei locali, con l'indicazione: della toponomastica, del n. civico dal quale avviene l'ingresso al pubblico, dei numeri civici adibiti a vetrine chiuse e ingressi di servizio, a firma del tecnico iscritto all'Albo Professionale;
- 2) una planimetria con l'indicazione della distribuzione degli spazi, arredi e servizi, toponomastica del n. civico dal quale avviene l'ingresso al pubblico, dei numeri civici adibiti a vetrine chiuse e ingressi di servizio, a firma del tecnico iscritto all'Albo Professionale;
- 3) copia titolo abilitativo per interventi edilizi (con numero di protocollo di acquisizione da parte del Comune);
- 4) copia comunicazione di fine lavori (con numero di protocollo di acquisizione da parte del Comune);
- 5) segnalazione certificata di agibilità dei locali ristrutturati da adibire a farmacia (con numero di protocollo di acquisizione da parte del Comune)
- 6) certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione Collettiva della ASL di appartenenza;
- 7) visura aggiornata dei locali rilasciata dal Catasto Fabbricati dell'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di competenza.

**Nota Bene:** copia conforme della domanda sarà inviata, a cura dell'Ufficio, al Comune ed all'ASL di competenza, per l'affissione ai rispettivi Albi Pretori, per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art.1 l. n. 362/91, contestualmente si chiederà al Sindaco del Comune di attestare che:

- a) il trasferimento avviene nell'ambito della propria sede farmaceutica;
- b) i nuovi locali distano almeno 200 metri dalle farmacie più vicine;
- c) il richiesto trasferimento soddisfa le esigenze degli abitanti della zona.